

	Allegato "B" al n. 57189 Repertorio e al n. 37013 Raccolta	
	STATUTO DELLA	
	VENERABILE ARCICONFRATERNITA	
	DI MISERICORDIA DI CASCINA	
	ODV	
	Sommario	
	PREMESSA	
	CAPO I	
	COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA	
	Articolo - 1 - Costituzione e sede	
	Articolo - 2 - Status giuridico	
	Articolo - 3 - Scopi Generali	
	Articolo - 4 - Scopi specifici	
	Articolo - 6 - Sezioni	
	Articolo - 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche	
	Articolo - 8 - Stemma e bandiera	
	Articolo - 9 - Divise	
	Articolo - 10 - Il Movimento delle Misericordie	
	Articolo - 11 - Partecipazione a selezioni pubbliche	
	Articolo - 12 - Risorse economiche	
	Articolo - 13 - Gratuità	
	Articolo - 14 - Volontariato	
	Articolo - 15 - Promozione della donazione del sangue	
	CAPO II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	

	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo - 16 - I Confratelli e le Consorelle	
	Articolo - 17 - L'iscrizione	
	CAPO III	
	DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI	
	Articolo - 18 - Doveri dei soci	
	Articolo - 19 - Provvedimenti disciplinari	
	Articolo - 20 - Perdita della qualità di socio	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo - 21 - Gli Organi	
	Articolo - 22 - Composizione e Presidenza dell'Assemblea	
	Articolo - 23 - Assemblea ordinaria	
	Articolo - 24 - Assemblea straordinaria	
	Articolo - 25 - Validità dell'Assemblea	
	Articolo - 26 - Quorum per le deliberazioni	
	Articolo - 27 - Compiti dell'Assemblea	
	Articolo - 28 - Consiglio Generale	
	Articolo - 29 - Composizione del Consiglio Generale	
	Articolo - 30 - Attività del Consiglio Generale	
	Articolo - 31 - Magistrato	
	Articolo - 32 - Composizione del Magistrato	
	Articolo - 33 - Attività del Magistrato	
	Articolo - 34 - Governatore	
	Articolo - 35 - Vice-Governatore	

	Articolo - 36 - Segretario	
	Articolo - 37 - Provveditore	
	Articolo - 38 - Cassiere	
	Articolo - 39 - Durata degli incarichi	
	Articolo - 40 - L'Organo di Controllo	
	Articolo - 41 - Assistente spirituale	
	Articolo - 42 - Commissione elettorale	
	Articolo - 43 - Attività della Commissione Elettorale	
	Articolo - 44 - Commissione Elettorale: incompatibilità dei membri	
	Articolo - 45 - Gruppo Volontari della Misericordia	
	Articolo - 46 - Gratuità delle cariche	
	CAPO - V	
	RIFORMA DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO	
	Articolo - 47 - Riforma dello Statuto	
	Articolo - 48 - Regolamento Generale	
	Articolo - 49 - Eventi straordinari	
	Articolo - 50 - Scioglimento	
	Articolo - 51 - Destinazione del patrimonio in caso di scio- glimento	
	Articolo - 52 - Norma finale	
	PREMESSA	
	Fin dal 1650 erano presenti a Cascina due Associazioni a ca- rattere religioso - caritativo: la Compagnia del Santissimo	
	Crocifisso e la Compagnia di Santa Croce o del Santissimo Sa-	

	cramento, entrambe titolari di una propria chiesa, centro della vita spirituale e caritativa del tempo.	
	Nel 1791, dopo aver subito espropri mobiliari ed immobiliari da parte del Governo Granducale, le due Compagnie si unificarono in data 1 agosto, costituendo un Camposanto per la cristiana sepoltura dei defunti, del quale fu riconosciuta la pubblica utilità dall'Autorità dell'epoca nel 1869.	
	Esattamente in data 23 dicembre 1869 fu redatto il primo Statuto contenente l'indicazione degli scopi dell'associazione, delle attività svolte (in particolar modo la cura degli infermi, il soccorso dei feriti, la sepoltura dei defunti ed il suffragio delle loro anime) e gli organi di funzionamento.	
	Nel 1893 l'associazione si trasformò in «Confraternita della Misericordia» e nel 1895 fu elevata ad «Arciconfraternita».	
	Il 19 giugno 1901 fu posta sotto l'alto patronato del Re d'Italia.	
	Dal 1937 la Misericordia ha avviato i servizi all'infanzia affidandone la cura all'ordine religioso della Suore di Maria Ausiliatrice.	
	Dal 1993 la Misericordia è iscritta al registro regionale toscano delle organizzazioni di volontariato	
	CAPO	
	COSTITUZIONE NATURA E SCOPI DELLA MISERICORDIA	
	Articolo - 1 - Costituzione e sede	
	È costituita l'Associazione con la denominazione «VENERABILE	

	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI CASCINA ODV», di seguito	
	per brevità "Misericordia di Cascina" o "Misericordia", con	
	sede in Cascina, (PI), Diocesi di Pisa.	
	La modifica della sede non costituisce oggetto di revisione	
	statutaria.	
	Articolo - 2 - Status giuridico	
	La Misericordia di Cascina è costituita agli effetti giuridici	
	come Associazione di Confratelli secondo l'art. 18 della Co-	
	stituzione della Repubblica Italiana e secondo l'art. 12 e se-	
	guenti del vigente Codice Civile, è organizzazione di volonta-	
	riato ai sensi del Codice del Terzo Settore, con possibilità	
	di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica.	
	La Misericordia è, secondo l'Ordinamento Canonico, associazio-	
	ne di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298 e se-	
	guenti e 321 e seguenti del Codice di Diritto Canonico.	
	Articolo - 3 - Scopi Generali	
	La Misericordia di Cascina è sodalizio di volontariato avente	
	per scopo la costante affermazione della carità e della fra-	
	ternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere in	
	soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla	
	formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo	
	e della Chiesa Apostolica Romana.	
	L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgi-	
	mento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o	

	principale, di una o più delle attività di interesse generale	
	di cui all'art. 5 del presente statuto, avvalendosi in modo	
	prevalente delle prestazioni dei volontari associati.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo in-	
	diretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi associativi,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto associativo.	
	L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organiz-	
	zazione democratiche.	
	L'Associazione ha ispirazione religiosa secondo le norme del	
	presente statuto e venera come suo patrono il Santissimo Cro-	
	cifisso.	
	Articolo - 4 - Scopi specifici	
	Scopo della Misericordia è l'esercizio volontario, per amore	
	di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali	
	e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pub-	
	bliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed interna-	
	zionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere non-	
	ché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia. La Misericordia potrà promuovere	
	ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità	
	suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnando-	
	si così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei pro-	

cessi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

Articolo - 5 - Attività di interesse generale e attività diverse

Per il raggiungimento degli scopi statuari, la Misericordia potrà costituire o partecipare ad Enti del Terzo Settore e reti associative ai sensi del Codice del Terzo Settore. Potrà anche costituire o partecipare a enti fondativi, societari, associativi diretti a realizzare attività conformi alle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 5 e s.m.i. Codice del Terzo Settore, la Misericordia svolgerà le proprie opere nelle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della

	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e forma-	
	tivo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-	
	vertà educativa;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 3	
	luglio 2017;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	

	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	y) protezione civile'	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	L'Associazione può esercitare anche attività diverse da quelle	
	di interesse generale, comunque secondarie e strumentali ri-	
	spetto a queste ultime, ai sensi del Codice del Terzo Settore	
	secondo le deliberazioni dell'Assemblea.	
	Il Magistrato documenta il carattere secondario e strumentale	
	di tali attività nella relazione di missione o in una annota-	
	zione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	In continuità con la propria storia e la presenza sul territo-	
	rio cascinese tra le principali attività che l'Associazione si	
	propone di compiere vi sono a titolo esemplificativo: le opere	
	di misericordia stabilite dalla Chiesa e in particolar modo	
	l'assistenza e la cura dei malati; l'accompagnamento dei mala-	
	ti agli ospedali e alle loro abitazioni; la distribuzione di	
	aiuti ai bisognosi; le attività in suffragio dei morti e di	
	conforto dei loro congiunti, il ricovero permanente e l'assi-	
	stenza agli anziani e alle persone disabili, l'ospitalità	
	giornaliera, l'assistenza la cura e l'istruzione dei minori in	
	età da 0 a 6 anni; l'attivazione della coscienza civica e cri-	
	stiana mediante pubblicazioni tematiche, corsi di formazione e	
	di addestramento tecnico dei confratelli.	

Articolo - 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia potrà costituire apposite sezioni.

Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento emanate dal Consiglio Generale della Misericordia.

Per l'istituzione delle nuove Sezioni è competente a decidere il Consiglio Generale della Misericordia, che dovrà valutare le situazioni particolari che si presenteranno di caso in caso.

Articolo - 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente Spirituale di cui all'art. 41.

Articolo - 8 - Stemma e bandiera

La Misericordia ha per vessillo una bandiera dai colori nazionali, con lo stemma formato da uno scudo sormontato da corona e diviso in due parti distinte, di cui una superiore con la sigla della Misericordia in campo bianco ed una inferiore con l'arma del nostro Comune.

Articolo - 9 - Divise

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo

	F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna	
	dall'altro. Per lo svolgimento dei servizi il Magistrato può	
	stabilire l'utilizzo di una divisa maggiormente idonea allo	
	svolgimento degli stessi.	
	Articolo - 10 - Il Movimento delle Misericordie	
	La partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale	
	delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti	
	della Misericordia la spirituale appartenenza alla grande fa-	
	miglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresen-	
	tata dalla Confederazione stessa.	
	Articolo - 11 - Partecipazione a selezioni pubbliche	
	Per lo svolgimento delle attività utili al raggiungimento de-	
	gli scopi statutari, la Misericordia potrà partecipare a forme	
	di selezione ad evidenza pubblica previste dalle normative vi-	
	genti, da sola o in sinergia con altri enti ed organizzazioni	
	pubbliche e private, avvalendosi nell'espletamento delle atti-	
	vità anche delle capacità tecniche degli stessi previe apposi-	
	te intese.	
	Articolo - 12 - Risorse economiche	
	La Misericordia trae i mezzi economici e finanziari per il	
	raggiungimento degli scopi istituzionali da fonti diverse qua-	
	li: quote associative, contributi pubblici e privati, donazio-	
	ni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di	
	raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'arti-	
	colo 5.	

L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo - 13 - Gratuità

Le opere caritative prestate dagli iscritti sono gratuite.

Ai componenti degli organi associativi, con la sola eccezione di quanto previsto dalla legge per l'Organo di Controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Articolo - 14 - Volontariato

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso.

Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

	I volontari sono iscritti nell'apposito registro anche ai fini	
	delle coperture assicurative previste dalla legge.	
	Articolo - 15 - Promozione della donazione del sangue	
	La Misericordia promuove la donazione del sangue e degli orga-	
	ni attraverso la Consociazione Nazionale donatori di sangue	
	FRATRES delle Misericordie d'Italia.	
	CAPO II	
	REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E	
	CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI	
	Articolo - 16 - I Confratelli e le Consorelle	
	Tutti gli iscritti al Sodalizio sono chiamati con il nome tra-	
	dizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale	
	vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e	
	delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale	
	della Misericordia.	
	L'iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Magistrato.	
	Per effetto della partecipazione al Movimento delle Misericor-	
	die i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, posso-	
	no essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.	
	Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscri-	
	zione.	
	Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla	
	Misericordia, non potrà in nessun caso godere delle competenze	
	e dei diritti acquisiti in altra Misericordia.	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, in-	

	viando richiesta scritta al Governatore contenente	
	l'indicazione degli atti e dei documenti oggetto d'esame.	
	Articolo - 17 - L'iscrizione	
	Per essere iscritti alla Misericordia occorre essere di prin-	
	cipi morali e cristiani, tenere una condotta integra e non	
	aver riportato condanne penali per delitti gravi.	
	I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, material-	
	mente o con la loro opera i fini istituzionali della Miseri-	
	cordia e sono tenuti al versamento della quota associativa an-	
	nuale determinata dal Magistrato.	
	La quota associativa non è dovuta fino al compimento della	
	maggiore età.	
	Il Magistrato deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Magistra-	
	to, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci il Consiglio Generale, che se non appositamente con-	
	vocato, delibererà in occasione della prima convocazione uti-	
	le.	
	I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasfe-	
	ribili. Le somme versate a titolo di quota associativa non so-	
	no rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Ciascun associato ha diritto ad un voto in Assemblea purché	

iscritto da almeno tre mesi.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo - 18 - Doveri dei soci

Gli iscritti alla Misericordia devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti di tutti i Confratelli un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia e partecipare alle riunioni;
- f) essere in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo - 19 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione.

	La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai	
	punti a) b) è del Magistrato.	
	Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) si può presen-	
	tare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazio-	
	ne, al Consiglio Generale il quale decide, sentito	
	l'interessato ed il Governatore, mentre per i punti c) e d) la	
	competenza è dell'assemblea dei Confratelli e valgono le di-	
	sposizioni del successivo articolo.	
	Articolo - 20 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di iscritto alla Misericordia si perde per dimis-	
	sioni, per decadenza o per esclusione.	
	Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Ma-	
	gistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il	
	suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a	
	mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Mi-	
	sericordia di cui all'art. 17.	
	Inoltre l'Iscritto perde la sua qualità di Confratello qualo-	
	ra, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei do-	
	veri fondamentali previsti all'art. 18.	
	Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile,	
	per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla	
	Misericordia.	
	La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente	
	la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso	
	la Misericordia.	

	I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti mo-	
	tivatamente dal Magistrato all'Assemblea.	
	Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data	
	comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da	
	parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 gg le	
	proprie deduzioni.	
	L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.	
	Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato	
	qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determi-	
	nato previa nuova domanda da presentarsi, al Magistrato, con	
	le modalità di cui all'art. 16, e sulla quale Il Magistrato	
	delibererà l'accettazione, sentito il parere del Consiglio Ge-	
	nerale, e se riconferire al postulante i diritti di cui godeva	
	in precedenza.	
	L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ri-	
	presentata prima di un anno dalla data di irrogazione del	
	provvedimento di decadenza e/o di esclusione.	
	Contro il provvedimento di decadenza o esclusione	
	l'Interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 60	
	giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera-	
	zione.	
	CAPO IV	
	ORGANI DELLA CONFRATERNITA	
	Articolo - 21 - Gli Organi	
	Sono organi della Misericordia:	

	a) L'Assemblea;	
	b) Il Consiglio Generale;	
	c) Il Magistrato;	
	d) Il Governatore;	
	e) Il Vice-Governatore;	
	f) il Segretario;	
	g) Il Provveditore;	
	h) Il Cassiere;	
	i) L'Assistente Spirituale	
	j) L'Organo di Controllo.	
	Articolo - 22 - Composizione e Presidenza dell'Assemblea	
	L'Assemblea è composta dai Confratelli ed è presieduta dal Go-	
	vernatore o, in sua assenza, dal Vice-Governatore o, in man-	
	canza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di	
	età.	
	Articolo - 23 - Assemblea ordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il	
	mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed	
	ogni due anni per l'elezione delle cariche sociali.	
	Le Assemblee elettive si tengono in qualsiasi mese del secondo	
	semestre dell'anno.	
	L'Assemblea è convocata dal Governatore con affissione di av-	
	viso di convocazione nei luoghi pubblici o nella sede sociale	
	o con pubblicazione sulla rete Internet almeno 10 giorni prima	
	della data fissata per la riunione.	

	L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argo-	
	menti da trattare.	
	La seconda convocazione potrà essere fatta non prima del gior-	
	no successivo alla prima convocazione.	
	I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Gover-	
	natore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito regi-	
	stro.	
	Articolo - 24 - Assemblea straordinaria	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque pe-	
	riodo e specificamente:	
	a) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità. Nei casi di	
	cui alle lettere b) c) il Governatore deve convocare	
	l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.	
	b) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un de-	
	cimo dei Confratelli;	
	c) quando il Consiglio Generale o l'Organo di Controllo per	
	gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne ri-	
	chiedano a maggioranza la convocazione al Magistrato;	
	L'Assemblea si riunisce in via straordinaria anche quando ne	
	sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confedera-	
	zione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi ine-	
	renti la Misericordia o per iniziative di carattere generale.	
	Articolo - 25 - Validità dell'Assemblea	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	

	con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi di-	
	ritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente co-	
	stituita qualunque sia il numero dei presenti.	
	Articolo - 26 - Quorum per le deliberazioni	
	L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti	
	espressi dai presenti.	
	Gli astenuti non si computano fra i votanti.	
	I componenti il Magistrato e l'Organo di Controllo nelle deli-	
	bere concernenti il resoconto morale e finanziario non hanno	
	voto. Per la validità delle elezioni è necessario che i votan-	
	ti raggiungono almeno il numero di 50.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario	
	il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.	
	Articolo - 27 - Compiti dell'Assemblea	
	L'Assemblea ha il compito di:	
	a) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e del bi-	
	lancio sociale - se redatto - corredati della relazione del	
	Governatore sull'attività della Misericordia svolta nell'anno	
	precedente e della relazione dell'Organo di Controllo	
	sull'andamento economico-finanziario;	
	b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo	
	programmatico presentate dal Governatore;	
	c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti del Consiglio	
	Generale e dell'Organo di Controllo;	
	d) deliberare sulle modifiche del presente statuto proposte	

dal Magistrato di concerto con il Consiglio Generale;

e) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei confratelli.

f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

Articolo - 28 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'organo intermedio di indirizzo del governo della Misericordia; è eletto dall'Assemblea, ha il compito di:

a) Eleggere al proprio interno il Magistrato composto da: Governatore, Vice-Governatore, Segretario, Provveditore, Cassiere e sei Consiglieri;

b) Approvare il regolamento generale dei servizi di cui all'art. 48;

c) Nominare nella riunione che precede ogni elezione la Commissione Elettorale;

d) Costituire commissioni su tematiche specifiche le quali devono prevedere la presenza di almeno un membro del Magistrato e, se opportuno, integrate con persone non appartenenti al Consiglio o alla Misericordia, con funzione consultiva verso il Consiglio.

Articolo - 29 - Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da 30 (trenta) Confratelli, che restano in carica quattro anni e vengono rinnovati per metà ogni due anni.

Nel caso che un consigliere decada dalla carica per qualsiasi motivo, verrà sostituito dal primo dei non eletti nella votazione con la quale venne eletto il consigliere decaduto; nel caso ci siano ancora posti vacanti, si procede ad indire una elezione suppletiva per il numero di consiglieri ancora da integrare entro un mese dalle verificate vacanze.

Il consigliere subentrato resta in carica sulla base della scadenza del mandato del predecessore surrogato.

Se, rispetto alla composizione originaria eletta, siano stati sostituiti più della metà dei Consiglieri eletti, si procede all'elezione generale del Consiglio.

Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio Generale il personale dipendente della Misericordia, nonché i Confratelli che rivestono cariche o incarichi politici a qualunque livello.

Articolo - 30 - Attività del Consiglio Generale

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria nel mese di aprile, o, in casi di particolare necessità, entro il mese di giugno, per discutere il resoconto morale ed economico dell'Associazione ed entro 15 giorni dalle elezioni per l'approvazione dei lavori della Commissione elettorale, per l'insediamento dei nuovi eletti, per la nomina dei membri del Magistrato scaduti.

In via straordinaria si riunisce ogni volta che vi sia necessità o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o su richiesta dell'Organo di Controllo.

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla deliberazione del Magistrato o dalla presentazione della richiesta suddetta, salvo i casi di urgenza.

La comunicazione con l'orario di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno è inviata dal Governatore con i mezzi più opportuni almeno cinque giorni prima dell'incontro, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni ordinarie di Consiglio sono valide in prima convocazione, purché sia presente la maggioranza dei componenti effettivi; la seconda convocazione deve essere tenuta ad almeno un giorno di distanza dalla prima e sarà valida con la presenza di un numero di Consiglieri superiore rispetto al numero dei componenti del Magistrato.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio è tenuto a cura del Governatore e del Segretario.

Articolo - 31 - Magistrato

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia e delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea e al Consiglio Generale ed è eletto tra i membri del Consiglio Generale; i membri del Magistrato restano in carica per il tempo in cui sono consiglieri.

In particolare:

	a) provvede all'amministrazione della Misericordia e propone per l'approvazione all'Assemblea i bilanci annuali;	
	b) provvede alla conservazione e alla cura del patrimonio storico, artistico e documentale della Misericordia;	
	c) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente ed adotta i relativi provvedimenti;	
	d) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;	
	e) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza ai sensi dell'art. 19 e valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre alla discussione del Consiglio Generale e all'approvazione dell'Assemblea;	
	f) delibera sui provvedimenti adottati dal Governatore in via straordinaria per motivi di urgenza e prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Generale;	
	g) delibera sull'ammissione dei nuovi Confratelli;	
	h) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati all'Assistente Spirituale;	

i) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

j) promuove la tutela della Misericordia autorizzando il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia;

k) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente;

l) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia;

m) delibera la sottoscrizione di prestiti di lungo periodo e il rilascio di garanzie fidejussorie e/o reali

n) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

o) provvede alla tenuta dei libri sociali e in particolare del libro dei soci, del libro dei volontari, del libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Magistrato.

p) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia.

Articolo - 32 - Composizione del Magistrato

Il Magistrato è composto da undici Confratelli.

A tutte le riunioni è invitato l'Assistente Spirituale.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Misericordia.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato i Confratelli eletti nell'Organo di Controllo.

Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Articolo - 33 - Attività del Magistrato

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie con richieste scritte e motivate.

L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai componenti.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche telefonicamente o per mail in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità.

Il Magistrato delibera validamente con la presenza di almeno

	la metà più uno dei componenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità	
	di voti prevale il voto del Governatore.	
	Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio	
	segreto.	
	Articolo - 34 - Governatore	
	Il Governatore è eletto dal Consiglio Generale nella sua prima	
	riunione convocata dopo le elezioni.	
	Rappresenta legalmente la Misericordia, ne dirige e ne sorve-	
	glia le varie attività ed ha i poteri di firma. Rappresenta la	
	Misericordia all'interno della Confederazione Nazionale delle	
	Misericordie d'Italia.	
	In particolare il Governatore:	
	a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle	
	prerogative della Misericordia e veglia sull'osservanza dello	
	statuto e dei regolamenti;	
	b) convoca le riunioni del Magistrato, del Consiglio Generale	
	e dell'Assemblea assumendone la presidenza;	
	c) attua, con il Magistrato, le deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Generale;	
	d) firma la corrispondenza ed, in unione col Segretario, le	
	carte ed i registri sociali;	
	e) cura, congiuntamente con il Segretario e il Provveditore,	
	la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;	
	f) prende ogni provvedimento d'urgenza, compresi atti cautela-	

	tivi e conservativi, anche di carattere giudiziario.	
	Articolo - 35 - Vice-Governatore	
	Il Vice-Governatore coadiuva il Governatore e lo sostituisce,	
	anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento.	
	Articolo - 36 - Segretario	
	Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio	
	Generale e del Magistrato. Provvede alla tenuta e alla conser-	
	vazione dei documenti e dell'archivio della Misericordia; cura	
	la corrispondenza insieme al Governatore.	
	Collabora con il Provveditore per la tenuta della contabilità	
	e nella preparazione del bilancio.	
	Articolo - 37 - Provveditore	
	Il Provveditore, in collaborazione con il Governatore, il Cas-	
	siere ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte	
	le attività della Misericordia firmando i relativi documenti.	
	Provvede, con la collaborazione del Segretario e del Cassiere,	
	alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a	
	redigere i bilanci da sottoporre al Magistrato.	
	Il Provveditore redige il bilancio sociale da sottoporre al	
	Magistrato, qualora la Misericordia rientri nei termini in cui	
	tale documento è reso obbligatorio dalla legge oppure	
	l'Associazione delibera volontariamente di redigerlo.	
	Articolo - 38 - Cassiere	
	Il Cassiere è il responsabile della gestione finanziaria della	
	Misericordia; a tale titolo esegue le operazioni finanziarie	

attive e passive, con potere di firma, cura la riscossione delle quote sociali e dei contributi, aggiorna i libri contabili avvalendosi anche dei supporti tecnico-professionali esterni.

Articolo - 39 - Durata degli incarichi

Tutti gli incarichi degli organi sociali durano quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove nel Consiglio Generale si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti.

I nuovi membri inseriti a copertura delle vacanze restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

Articolo - 40 - L'Organo di Controllo

L'organo di controllo è composto da uno, o se collegiale da tre membri eletti dall'Assemblea anche fra i non soci e dovranno essere in possesso di adeguati titoli professionali o comprovata esperienza.

Per l'eleggibilità nell'Organo di Controllo valgono le norme di cui al precedente art. 27 punto c. L'Organo di Controllo, in caso di composizione collegiale, dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo sono invitati a partecipare alla riunione del Magistrato.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale e del Magistrato.

Articolo - 41 - Assistente spirituale

L'Assistente spirituale è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio.

Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia per le materie spirituali, religiose o di culto.

Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Articolo - 42 - Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è nominata dal Consiglio Generale prima di ogni elezione, è formata da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, nominati fra i Consiglieri che non sono in scadenza, ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio Generale contenente un numero di almeno 18 Confratelli da eleggere (36 in caso di elezione generale);

c) redige la lista dei candidati per l'elezione dell'Organo di Controllo.

d) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea;

e) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni

	ni stesse.	
	Le liste devono riportare il nome del Confratello. Ogni Con-	
	fratello potrà presentare alla Commissione Elettorale proposte	
	di candidature nei termini che la stessa Commissione indiche-	
	rà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono	
	trasmesse al Governatore il quale provvede all'affissione in	
	sede sociale insieme all'avviso di convocazione dell'Assemblea	
	tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 10 gg. pri-	
	ma della data fissata.	
	Articolo - 43 - Attività della Commissione Elettorale	
	La Commissione dirige le operazioni elettorali, esegue lo	
	scrutinio e proclama gli eletti.	
	Sulle liste predisposte dalla Commissione Elettorale ogni Con-	
	fratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria	
	preferenza.	
	Ogni Confratello può esprimere un massimo di sei preferenze	
	per il Consiglio Generale (dodici in caso di elezione genera-	
	le) e di tre preferenze per l'Organo di Controllo nel caso in	
	cui questo sia stato scelto nella sua forma collegiale.	
	Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno	
	riportato il maggior numero di voti.	
	A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore	
	anzianità di iscrizione alla Misericordia conteggiata a parti-	
	re dal compimento della maggiore età.	
	In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più	

anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. Parimenti saranno dichiarate nulle le schede contenenti preferenze per Confratelli non presenti nelle liste, nonché quelle riportanti scritte o segni atti a favorire la riconoscibilità del voto.

In caso di elezione generale del consiglio, i primi 15 (quindici) consiglieri da rinnovare alla scadenza del primo biennio saranno determinati mediante sorteggio.

In seguito il Consiglio si rinnoverà regolarmente per metà ogni due anni secondo la norma generale.

Al momento dell'elezione la Commissione elettorale svolge le funzioni di seggio.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro 15 gg. e ne presiede la riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati presso la sede sociale nel termine perentorio di 3 gg. dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo - 44 - Commissione Elettorale: incompatibilità dei membri

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui so-

	no chiamati a rispondere non possono far parte delle liste	
	elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Mi-	
	sericordia. Le schede contenenti voti per i componenti della	
	Commissione saranno annullate.	
	Articolo - 45 - Gruppo Volontari della Misericordia	
	Il Gruppo Volontari della Misericordia raccoglie tutti gli	
	iscritti che svolgono attività di volontariato attivo.	
	È compito del Gruppo programmare l'attività ricreativa, la	
	formazione dei volontari e la preparazione all'assolvimento	
	delle varie attività della Misericordia.	
	Il Gruppo agisce in stretta collaborazione con il Magistrato,	
	secondo un proprio Regolamento interno approvato dal Magistra-	
	to stesso ed è dotato di un Consiglio autonomo alle cui riu-	
	nioni partecipa un membro indicato dal Magistrato.	
	Il Responsabile o altro rappresentante del Gruppo Volontari,	
	nominato da quel Consiglio può essere invitato alle riunioni	
	del Magistrato.	
	Articolo - 46 - Gratuità delle cariche	
	Tutte le cariche elettive, ad eccezione di quanto previsto	
	dalla legge per i componenti dell'Organo di controllo, sono	
	gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale	
	ed in relazione al principio del volontariato che è alla base	
	dello spirito della Misericordia.	
	I Confratelli eletti alle cariche sociali, in virtù del ruolo	
	da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta mo-	

	rale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno te-	
	nere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di	
	estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spi-	
	rito di servizio per il quale accettano la carica.	
	CAPO - V	
	RIFORMA DELLO STATUTO E SCIoglimento	
	Articolo - 47 - Riforma dello Statuto	
	Oltre a quanto previsto fra le prerogative del Magistrato	
	all'art. 31 lett. i), la proposta di riforma dello statuto può	
	essere presentata al Magistrato stesso, mediante motivata mo-	
	zione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un	
	decimo degli iscritti.	
	A seguito dell'esame del Magistrato il Governatore convoca	
	l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine	
	del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di	
	riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai	
	proponenti.	
	L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art.	
	23 ed inoltre e viene pubblicato in maniera visibile presso la	
	sede sociale per lo stesso periodo di convocazione, del che	
	sarà data certificazione dell'avvenuto adempimento da parte	
	del Governatore e del Segretario.	
	Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto fa-	
	vorevole di almeno tre quarti dei presenti all'Assemblea.	
	Articolo - 48 - Regolamento Generale	

Il Consiglio Generale, con la maggioranza dei due terzi dei presenti approva, se ritenuto necessario, un Regolamento Generale i cui articoli potranno essere riformati con le stesse modalità.

Articolo - 49 - Eventi straordinari

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della Misericordia e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari il Governatore della Misericordia segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche da un quinto dei Consiglieri o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Commissario Straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Il Commissario Straordinario non può, comunque, rimanere in carica per più di dodici mesi.

	Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o	
	l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario	
	Straordinario provvede alla denuncia della situazione	
	all'Autorità regionale competente.	
	Articolo - 50 - Scioglimento	
	La Misericordia non potrà essere sciolta per delibera Assem-	
	bleare se non si verificano circostanze eccezionali di assolu-	
	ta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non ri-	
	manga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere an-	
	che in parte le opere di carità e di assistenza.	
	La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordina-	
	ria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal	
	Commissario Straordinario di cui all'art. 49.	
	Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte	
	le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confra-	
	telli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21, 3 comma	
	del c.c.	
	Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confedera-	
	zione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà	
	all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere	
	nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la ri-	
	soluzione delle difficoltà della Misericordia.	
	Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liqui-	
	datori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati	
	iscritti alla Misericordia.	

Articolo - 51 - Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore a carattere locale di ispirazione cristiana operanti in identico o analogo settore che perseguano fini di carità analoghi a quelli della Misericordia o, in mancanza, alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia se dotata della qualifica di ETS.

Articolo - 52 - Norma finale

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al codice del terzo settore alle norme, se compatibili, del codice civile ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.

F.to: Emilio Paganelli - Nicola Mancioppi Notaio.